

Linee guida al lavoro frontaliero



Guida sintetica al lavoro frontaliero

Aggiornato a luglio 2015

INDICE

I PERMESSI.....	3
IL CONTRATTO DI LAVORO.....	4
LE VOCI DELLA BUSTA PAGA.....	4
IL SECONDO PILASTRO.....	5
LA MALATTIA.....	5
L'INFORTUNIO.....	5
LA DISOCCUPAZIONE.....	5
LA PENSIONE.....	7
GLI ASSEGNI FAMILIARI.....	7
LE TASSE.....	8
IL PERIODO DI PROVA.....	9
LA MATERNITÀ.....	9
LE FERIE.....	10
LE FESTIVITÀ IN SVIZZERA.....	10
ELENCO COMUNI NELLA ZONA DI FRONTIERA.....	10

La versione aggiornata della guida è disponibile online sui siti di Camera di Commercio di Varese (www.va.camcom.it), CGIL (www.cgil.varese.it), CISL (www.cisl.varese.it), UIL (www.uilvarese.it).

I PERMESSI

Dal 1 giugno 2002 sono entrati in vigore gli “Accordi Bilaterali Svizzera - UE”, che riguardano:

- libera circolazione delle persone;
- trasporti terrestri;
- trasporto aereo;
- ricerca;
- commercio di prodotti agricoli;
- appalti pubblici;
- ostacoli tecnici al commercio.

L'accordo sulla libera circolazione delle persone ha introdotto nuove ed importanti disposizioni che riguardano il diritto di entrare, soggiornare e svolgere attività lavorativa in Svizzera.

Dal 2007 è stato abolito l'obbligo di residenza nella fascia di confine (20 Km), un tempo necessario per ottenere il Permesso G per lavorare in Svizzera come frontaliere. Oggi qualunque cittadino italiano, con residenza in qualsiasi regione del territorio italiano può ottenere il permesso come frontaliere. Il frontaliere ha l'obbligo di fare rientro in Italia alla propria residenza ogni giorno, oppure 1 volta la settimana.

Permessi per frontaliere

- I frontaliere in possesso di un contratto di lavoro di durata compresa fra tre mesi e meno di un anno otterranno un permesso la cui durata corrisponde a quella del contratto di lavoro (questo permesso potrà essere prorogato se il rapporto di lavoro è prolungato);
- i frontaliere con un contratto di lavoro di una durata uguale o superiore a un anno otterranno un permesso della durata di cinque anni;
- il frontaliere che desidera esercitare un'attività indipendente otterrà, durante il periodo transitorio di cinque anni, un permesso preliminare della durata di sei mesi. Allo scadere del periodo di prova, il frontaliere che dimostra di esercitare un'attività indipendente avrà diritto a un permesso valido cinque anni;
- in caso di cambiamento del posto di lavoro il lavoratore dovrà notificarlo entro 8 giorni all'Ufficio regionale degli stranieri allegando il nuovo contratto;
- nel caso del cambio della professione non è dovuta nessuna comunicazione;
- nel caso di cessazione dell'attività la notifica deve essere fatta dal lavoratore all'Ufficio regionale degli stranieri entro 30 giorni;
- in caso di modifica dei propri dati, il lavoratore deve notificarli all'Ufficio regionale degli stranieri entro 30 giorni;
- per il rilascio dei permessi verranno richiesti (oltre al contratto di lavoro) il passaporto o la carta d'identità e il documento relativo alla residenza;
- i permessi degli attuali frontaliere verranno sostituiti con i nuovi permessi alla normale scadenza o in occasione del cambiamento di posto.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro e dalla persona straniera, con il modulo ufficiale, all'Ufficio regionale degli stranieri competente. L'attività può essere iniziata solo dopo aver ottenuto il permesso per frontaliere “G” CE/AELS.

Allegati:

- 2 fotografie (formato minimo di 35 x 45 mm);
- documento ufficiale rilasciato dalle competenti Autorità estere comprovante la residenza effettiva;
- documento di legittimazione;
- contratto di lavoro.

IL CONTRATTO DI LAVORO

I rapporti di lavoro sono regolati di solito da un contratto individuale che si riferisce alle norme giuridiche del Codice delle Obbligazioni e della Legge del Lavoro.

Nei principali settori (edilizia, confezioni, metallurgia ecc.), ma anche a livello di singole aziende, esistono numerosi Contratti Collettivi di lavoro che tutelano meglio il lavoratore.

LE VOCI DELLA BUSTA PAGA

In base alla legge, al lavoratore deve essere fornito un conteggio dettagliato della retribuzione che deve essere corrisposta in franchi svizzeri e comprende: salario lordo, indennità per prestazioni particolari, indennità sostitutive del salario, prestazioni in natura (vitto e alloggio), eventuali benefit e incentivi, assegni di famiglia.

Le trattenute per la pensione

La prima trattenuta è pari al 5,15% del salario lordo. In questa voce sono contenute le trattenute per la pensione statale AVS (4,2%) quella per l'invalidità (0,70%) e quella per l'IPG (maternità...) pari allo 0,25%. Il datore di lavoro versa un ulteriore 5,15% a beneficio del lavoratore.

La trattenuta LPP o cassa pensione

Si tratta del 2° pilastro pensionistico ed è composto da una parte cosiddetta "a risparmio" (per la vecchiaia), obbligatoria a partire dai 25 anni di età e una seconda parte, detta "a rischio" (per l'invalidità), obbligatoria dai 18 anni di età. Le percentuali delle trattenute variano a seconda dell'età anagrafica. Solo la metà dell'importo viene trattenuta sulla busta-paga del lavoratore, l'altra metà è a carico del datore di lavoro.

L'assicurazione infortuni

È distinta tra infortuni professionali e non professionali. La quota di assicurazione per infortuni professionali è interamente a carico del datore di lavoro. Viceversa la quota di infortuni non professionali (INP) è a carico del lavoratore, con aliquote che variano a seconda del settore di lavoro.

La trattenuta fiscale

È chiamata Imposta alla Fonte. Il sistema fiscale svizzero è a progressività d'imposta, il reddito viene tassato con aliquote che crescono in proporzione alla crescita del reddito. Ma, a differenza dell'Italia, a parità di reddito le aliquote che determinano la trattenuta fiscale non sono uguali per tutti. La tassazione svizzera, infatti, prevede tabelle con aliquote fiscali differenziate a seconda se il frontaliero è:

- single;
- coniugato con coniuge a carico con o senza figli;
- coniugato con coniuge che lavora in Svizzera;
- coniugato con coniuge che lavora in Italia.

Il sindacato verifica la correttezza dell'aliquota fiscale applicata in base alla condizione familiare del frontaliero e alle relative tabelle.

Eventuali errori di applicazione dell'aliquota possono essere corretti entro il 31 marzo dell'anno successivo e le relative somme recuperate.

La trattenuta per la disoccupazione

Viene trattenuto un importo pari all'1,1% del salario lordo, che serve a pagare le indennità di disoccupazione a chi perde il posto di lavoro. Un ulteriore 1,1% è versato dal datore di lavoro a beneficio del lavoratore.

IL SECONDO PILASTRO

Il 2° pilastro, o Legge Pensione Professionale (LPP) è una previdenza complementare, obbligatoria per tutti i lavoratori che guadagnano stipendi superiori alla cifra di coordinamento, attualmente stabilita in circa 24.000 franchi l'anno.

Il lavoratore viene assicurato per un importo corrispondente alla differenza tra il proprio stipendio annuo lordo e la soglia di coordinamento. L'importo complessivo per il 2° pilastro viene pagato per il 50% dal lavoratore e per l'altro 50% dal datore di lavoro.

Il 2° pilastro viene concesso al lavoratore al momento del pensionamento e può essere erogato come rendita mensile (pensione complementare). L'intero ammontare può essere, in alternativa, ritirato dal lavoratore in un'unica soluzione, all'atto del pensionamento. Occorre però dare all'Assicurazione che gestisce il pilastro un preavviso di almeno 3 anni prima del pensionamento.

Il 2° pilastro non può essere ritirato da chi lascia il lavoro in Svizzera prima della pensione, salvo casi particolari, collegati all'iscrizione del lavoratore ad una qualsiasi forma di previdenza obbligatoria nel paese di residenza (INPS ecc.). Può invece essere ritirato dal lavoratore prima della pensione nei casi di acquisto della casa di residenza (anche in Italia) o di ristrutturazione della stessa.

LA MALATTIA

Chi lavora in Svizzera ha diritto all'indennità in caso di malattia (indennità per la perdita di guadagno). La maggior parte delle aziende assicura i lavoratori tramite una compagnia di assicurazione privata contro la perdita di salario dovuta a malattia. Laddove non venga assicurato, il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere in proprio a pagare le indennità di malattia. In caso di malattia, il lavoratore frontaliero ha diritto a un'indennità per perdita di salario pari all'80% del suo stipendio. La durata dell'indennità è differenziata in rapporto all'anzianità di lavoro e secondo il contratto di lavoro di riferimento; in linea di massima varia da 2 mesi fino a 2 anni.

Per quanto riguarda la protezione dal licenziamento durante la malattia, si fa riferimento alla "Scala bernese" che prevede i seguenti parametri:

- 1 mese di indennità nel 1° anno di lavoro;
- 2 mesi di indennità dal 2° fino al 4° anno;
- 3 mesi di indennità dal 5° fino al 9° anno;
- 4 mesi di indennità dal 10° al 14° anno;
- 5 mesi di indennità dal 15° al 19° anno;
- 6 mesi di indennità oltre il 20° anno.

L'INFORTUNIO

In Svizzera sono contemplati 2 casi di infortunio:

- infortunio professionale;
- infortunio non professionale.

Il primo si ha quando l'evento accidentale avviene nell'ambito del posto di lavoro, il secondo quando avviene all'esterno dell'ambiente lavorativo (in casa, nel tempo libero, nei week-end, ecc.).

I lavoratori sono tutelati, in entrambi i casi di infortunio, da un'assicurazione, solitamente la SUVA. Il lavoratore infortunato, anche frontaliero, ha diritto a un'indennità pari all'80% del salario assicurato, fino alla guarigione.

Oltre all'indennità, in caso di infortunio, tutti i lavoratori hanno diritto al rimborso di tutte le spese sostenute (ad esempio spese farmaceutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, protesi).

LA DISOCCUPAZIONE

Il lavoratore che viene licenziato ha diritto ad un periodo di preavviso come stabilito dal contratto o dal codice delle obbligazioni, salvo i casi di licenziamento per motivi gravi. Durante il periodo di prova, il preavviso è di una settimana. Superato il periodo di prova, il preavviso è di:

- 1 mese entro il 1° anno di lavoro;
- 2 mesi dal 2° anno fino al 9° anno;
- 3 mesi oltre il 9° anno di lavoro.

Art. 335: "Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti".

In Svizzera la disoccupazione può essere di 2 tipologie, spiegate di seguito.

Disoccupazione totale

È considerata totale quando il lavoratore viene licenziato. In questo caso, il frontaliero non può beneficiare dell'indennità pagata dalla Cassa Disoccupati Svizzera.

Il lavoratore frontaliero, indipendentemente dalla sua nazionalità, ha diritto a richiedere l'indennità di disoccupazione soltanto nello Stato di residenza (art. 65, Reg. Ue 883/04).

In base al succitato Regolamento, il frontaliero residente in Italia ha diritto a richiedere l'indennità di disoccupazione "NASPI" che dal 1° maggio del 2015 sostituirà il vecchio ammortizzatore sociale (Decreto Legislativo 22/2015).

NASPI:

- **REQUISITI:** la NASPI viene riconosciuta ai lavoratori andati in disoccupazione per causa involontaria (licenziamento con disdetta regolare) o per dimissioni per giusta causa (mancato pagamento del salario, mobbing – vertenze con causa vinta). La NASPI non spetta nei casi di risoluzione consensuale del contratto o per dimissioni ordinarie. Sarà necessario far valere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e bisognerà aver lavorato almeno 18 giorni nell'anno precedente all'inizio della disoccupazione.
- **CALCOLO E MISURA:** la NASPI sarà rapportata alla retribuzione degli ultimi 4 anni. Sarà pari al 75% della retribuzione se questa non supera i 1.195 euro lordi mensili, mentre se superiore si aggiungerà il 25% del differenziale fino ad un massimo di 1.300 euro lordi mensili. Dal quinto mese di fruizione, la NASPI subirà una riduzione del 3% al mese.
- **DURATA:** la NASPI sarà corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (dunque al massimo per 24 mesi); dal 2017 la durata massima sarà di 78 settimane (ovvero 18 mesi).
- **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DECORRENZA:** la NASPI dovrà essere presentata all'INPS in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e decorrerà dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
- **CONDIZIONALITÀ:** l'erogazione della NASPI è condizionata allo stato di disoccupazione, alla regolare partecipazione a iniziative di attivazione lavorativa e a percorsi di riqualificazione professionale.
- **INCENTIVO ALL'IMPRENDITORIALITÀ:** si potrà richiedere la liquidazione anticipata del trattamento per avviare un'attività di lavoro autonomo, in forma di impresa o come socio in cooperativa.
- **COMPATIBILITÀ E CUMULABILITÀ:** la NASPI si sospenderà per rapporti di lavoro fino a 6 mesi. Se il nuovo rapporto di lavoro durerà oltre i 6 mesi, al termine del medesimo bisognerà necessariamente fare una nuova richiesta della NASPI (vedi il nota bene finale). La NASPI è compatibile con rapporti di lavoro con reddito inferiori ai limiti utili ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (questi lavori non devono durare più di cinque giorni continuativi e nel complesso non bisogna superare la cifra di 5.000 euro lordi annuali). In tal caso non è necessario procedere alla sospensione dell'indennità.

ASSEGNO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE: in via sperimentale è previsto un assegno ulteriore per coloro che cadranno in disoccupazione dal 1° maggio al 31 dicembre 2015. Esso sarà

riservato ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e a lavoratori in età vicina al pensionamento che al termine della NASPI siano ancora disoccupati. L'assegno sarà erogato per massimo 6 mesi e sarà condizionato all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai servizi per l'impiego. Un apposito decreto definirà i limiti di reddito ISEE per poter far richiesta dell'assegno speciale.

NOTA BENE IMPORTANTE: i periodi di lavoro conteggiati per la richiesta dell'indennità di disoccupazione NASPI non possono essere riutilizzati per nuovi conteggi (ovvero per la richiesta di una nuova indennità futura).

È possibile effettuare la domanda di disoccupazione ricorrendo alla procedura on-line dal sito www.inps.it (non è possibile recarsi presso gli sportelli INPS). Tuttavia, vista la complessità e la delicatezza della pratica, consigliamo vivamente l'utilizzo di un patronato Sindacale Cgil-Cisl-Uil-Ocst-Unia in Italia o in Svizzera.

Disoccupazione parziale

Corrisponde alla Cassa Integrazione italiana, riguarda quindi i periodi di sospensione parziale dal lavoro (senza licenziamento) a causa di situazioni di crisi aziendale. In questo caso l'assistenza della Cassa Disoccupati Svizzera è estesa anche ai frontalieri. Il frontaliere che lavora a orario ridotto ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione parziale. In determinati settori (edilizia, giardinaggio), in caso di intemperie che impediscano il lavoro, il lavoratore, anche frontaliere, ha diritto a un'indennità sostitutiva pari all'80% del suo salario, con un periodo di carenza di indennità pari a 2 giorni.

LA PENSIONE

Pensione svizzera

È chiamata A.V.S. (Assicurazione Vecchiaia e Superstiti) ed è la pensione statale. Attualmente l'età pensionabile in Svizzera è di 65 anni per gli uomini e di 64 per le donne. Per avere diritto alla pensione occorre aver lavorato in Svizzera per almeno 1 anno. Non è possibile il ricongiungimento dei contributi pensionistici svizzeri con eventuali contributi italiani, perciò i lavoratori che hanno periodi di lavoro in Italia e Svizzera riceveranno separatamente 2 pensioni.

L'A.V.S. svizzera bonificherà l'importo della pensione su un conto corrente bancario o postale italiano in franchi svizzeri, poi convertito in euro. La pensione verrà tassata con un'aliquota fiscale unica del 5%, senza ulteriori obblighi fiscali in Italia.

Pensione INPS italiana

Gli anni lavorati in Svizzera possono essere utilizzati, solo figurativamente, ai fini del raggiungimento del requisito per ottenere la pensione italiana di anzianità (rapporto età/contributi).

GLI ASSEGNI FAMILIARI

L'importo dell'assegno familiare spettante per figli a carico è attualmente pari a 200 franchi mensili. Un genitore ha diritto ad un unico assegno familiare per figlio. Il diritto agli assegni inizia con il mese di nascita del figlio e termina al compimento dei 16 anni di età. Per i figli con più di 16 anni e fino ai 25 anni, se studiano, gli assegni familiari sono elevati a 250 franchi mensili.

Dal 1 febbraio 2015, su indicazione dei regolamenti U.E., l'INPS ha adottato una nuova procedura telematica cessando la richiesta di compilazione dei modelli E 411 presso i propri sportelli.

Questa la nuova procedura corretta:

- il coniuge del lavoratore Frontaliere, che in Italia ha un lavoro subordinato, deve effettuare per

- primo la richiesta all'INPS per l'assegno per il nucleo familiare (mod. INPS SR -16);
- il lavoratore frontaliero nel contempo compilerà il modulo Svizzero di "richiesta assegni famigliari per i salariati" (mod. IAS), allegando allo stesso l'indicazione della sede INPS provinciale riferita alla propria residenza in Italia;
 - sarà compito dello IAS contattare l'INPS di competenza, per fasi inviare telematicamente il mod. E411 che indica il valore dell'assegno eventualmente percepito dal coniuge in Italia;
 - se il coniuge in Italia non avesse diritto a percepire l'assegno (disoccupato o lavoro in proprio), questo genitore (non frontaliero) dovrà compilare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dichiarando nell'apposito spazio "di non aver diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare in Italia". Questo documento-dichiarazione, timbrato presso gli uffici del Comune di residenza in Italia, deve essere inviato allo IAS in Svizzera.

LE TASSE

Le tasse in Italia

Il lavoratore frontaliero è soggetto al pagamento delle imposte soltanto nel luogo dove ha sede il rapporto di lavoro, ossia la Svizzera, che effettua il prelievo, chiamato "imposte alla fonte", sulla busta-paga. Il frontaliero, quando risiede in uno dei comuni della fascia di confine elencati nella convenzione Italia Svizzera del 1978, ha assolto il suo obbligo fiscale e non deve più dichiarare il proprio reddito al fisco italiano.

Invece il frontaliero, che risiede in un comune esterno alla fascia di confine, deve compilare l'anno successivo, presso un CAF, il Modello Unico, dichiarando il reddito guadagnato in Svizzera. Dal reddito sarà dedotta una quota esente determinata annualmente dal Ministero delle Finanze. Dal calcolo delle imposte andranno detratte le tasse fiscali già pagate in Svizzera.

In data 23 febbraio 2015 Italia e Svizzera hanno sottoscritto un nuovo Accordo bilaterale che porterà allo scambio automatico di informazioni fiscali in pratica non esiste più il segreto bancario.

Si potrà regolarizzare la propria posizione aderendo alla "voluntary disclosure".

Si consiglia di effettuare la "voluntary disclosure" in particolare a:

1. pensionati o ex frontalieri che non hanno effettuato il monitoraggio fiscale pagando l'imposta patrimoniale (riquadro RW);
2. coloro che hanno effettuato investimenti in Svizzera senza dichiararli;
3. coloro che hanno depositato sul conto non dichiarato i redditi tassabili in Italia (rendite da 2° pilastro, prepensionamenti, redditi da lavoro imponibili ai fini IRPEF o rendite di altro genere).

Si dovranno regolarizzare gli ultimi cinque periodi d'imposta (dal 2009 al 2013). La regolarizzazione prevede il pagamento delle imposte evase più le sanzioni ridotte alla metà o ad un terzo dei minimi previsti per legge.

I frontalieri in attività non hanno il dovere di effettuare il monitoraggio fiscale. Devono tuttavia dichiarare il conto corrente per pagare l'imposta sugli interessi maturati e l'eventuale imposta di bollo di 34,20 euro (solo per giacenze medie annuali superiori ai 5.000 euro). Infine dovranno dichiarare eventuali investimenti e altre attività finanziarie (terzo pilastro, azioni, obbligazioni, ecc.).

Infine, i pensionati o comunque gli ex-frontalieri non più in attività che hanno mantenuto un conto corrente in Svizzera, sono tenuti tutti gli anni ad effettuare il monitoraggio fiscale.

Per quanto riguarda la nuova tassazione del reddito prodotto in Svizzera, si inizieranno le trattative già dal 2015 attraverso una "ROAD MAP" che dovrebbe portare gradualmente a partire dal 2018 a soluzioni ragionate da portare a regime nell'arco di una quindicina d'anni.

Per informazioni più dettagliate, e per le soluzioni ai problemi sulle posizioni fiscali personali, consigliamo di rivolgersi presso i centri CAF Sindacali Cgil-Cisl-Uil nelle Sedi Italiane.

Le tasse in Svizzera

Il datore di lavoro trattiene sulla busta paga del frontaliere le imposte alla fonte. Il 38,8% di tali imposte vengono successivamente retrocesse all'Italia e sono destinate ai comuni e alle province confinanti con la Svizzera, da utilizzare per opere pubbliche di cui anche i frontalieri possano beneficiare.

Le imposte sui redditi in Svizzera sono calcolate con un sistema ad aliquote progressive, simile a quello italiano, ma molto diverso per quantità di aliquote e progressività fiscale.

Con inizio 2015 ai lavoratori frontalieri viene applicato un moltiplicatore sulle imposte alla fonte con un aumento di trattenute pari ad una quota dall'1% al 2%. A seguito di questa modifica tributaria vengono variate anche le tabelle di calcolo delle imposte per i frontalieri di tipo "B", "L" e "G" con rientro settimanale: persone sole tab. R, Famiglie con un solo reddito Tab. S, Famiglie con doppio reddito Tab. T, Famiglie mono parentali Tab. U, Attività accessoria Tab D.

Patrimoniale sulle attività all'estero

Con la legge 228/2012 "Legge di stabilità 2013" tutti i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero devono essere dichiarati all'autorità fiscale italiana attraverso la presentazione del Modello Unico tramite i CAF autorizzati.

I lavoratori frontalieri che nell'anno precedente hanno detenuto in Svizzera una delle seguenti attività: Conto Corrente, Conto deposito, Conto salario, se hanno avuto una giacenza media annua superiore a 5.000,00 euro esiste l'obbligo di compilazione del Modello Unico e versamento della tassa di bollo di 34,20 euro. Non devono dichiarare nulla i lavoratori frontalieri che sui conti citati hanno avuto una giacenza media annua inferiore a 5.000,00 euro.

Per i lavoratori Frontalieri che nell'anno precedente hanno detenuto in Svizzera oltre ai conti sopraccitati, altre attività finanziarie (investimenti, azioni, terzo pilastro), esiste l'obbligo di compilazione del Modello Unico e pagamento della tassa patrimoniale sul valore di ogni singola attività.

Il 2° Pilastro durante l'attività lavorativa non deve essere né dichiarato né tassato.

Le rendite percepite in Italia o in Svizzera per 2° pilastro e AI se non hanno applicata imposta alla fonte vanno dichiarate in Italia.

IL PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova è stabilito normalmente in 3 mesi. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti con un preavviso di 7 giorni.

LA MATERNITÀ

La protezione della maternità è regolata da Leggi federali e cantonali. Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro è di 14 settimane.

L'assenza è retribuita con un'indennità pari all'80% dello stipendio.

Molti contratti di lavoro prevedono periodi più lunghi di assenza per maternità.

La donna in gravidanza:

- non può lavorare di notte durante le 8 settimane che precedono il parto;
- non può eseguire lavori che prevedono di stare in piedi più di 4 ore al giorno;
- non può essere licenziata durante il periodo di gravidanza e nelle 16 settimane che seguono il parto;
- in caso di malessere, la donna può lasciare momentaneamente il lavoro con una semplice comunicazione, senza obbligo di certificato medico;
- si può rifiutare di prestare ore lavorative supplementari.

L'indennità di maternità inizia il giorno del parto e viene versata per 98 giorni. Si estingue prima se la madre riprende la sua attività lucrativa. La madre non può in nessun caso riprendere il lavoro

prima che siano trascorse le otto settimane dopo il parto.

Ha diritto all'indennità la donna che era assicurata durante i nove mesi precedenti al parto o almeno un mese in più in caso di parto prematuro.

LE FERIE (VACANZE)

La Legge prevede un periodo minimo di ferie o vacanze pari a 4 settimane l'anno. I contratti di lavoro possono estendere ulteriormente i periodi di vacanza.

LE FESTIVITÀ IN SVIZZERA

In Ticino i giorni considerati di festa sono 13 ogni anno. Di questi soltanto 9 sono parificati alla domenica e sono retribuiti.

Normalmente le 9 festività parificate e retribuite sono:

- Capodanno; - Assunzione; - Epifania; - Festa del 1° agosto;
- Lunedì di Pasqua; - Ognissanti, 1° novembre; - Ascensione; - Natale e Santo Stefano.

Se una o più di queste festività cade di domenica, una delle rimanenti 4 festività verrà recuperata come festività parificata.

ELENCO COMUNI NELLA ZONA DI FRONTIERA

Si riporta di seguito l'elenco dei comuni compresi nella zona di frontiera (entro 20 Km), abolita dal 1° giugno 2007 in seguito all'applicazione degli Accordi Bilaterali tra Svizzera e Unione Europea, ma tuttora valida per l'applicazione dell'Accordo fiscale tra Svizzera e Italia del 1974.

Provincia di Como

Albavilla	Castiglione d'Intelvi	Lambrugo	Ponna
Albese con Cassano	Cavallasca	Lanzo d'Intelvi	Ponte Lambro
Albiolo	Castelnuovo Bozzente	Lasnigo	Porlezza
Alserio	Cavargna	Lenno	Proserpio
Alzate Brianza	Cerano d'Intelvi	Lurago d'Erba	Pusiano
Anzano del Parco	Ceremate	Lurago Marinone	Ramponio Verna
Appiano Gentile	Cernobbio	Lezzeno	Rezzago
Argegno	Cirimido	Limido Comasco	Rodero
Arosio	Civenna	Lipomo	Ronago
Asso	Claino con Osteno	Livo	Rovellasca
Barni	Colonno	Locate Varesino	Rovello Porro
Bellagio	Como	Lomazzo	Sala Comacina
Bene Lario	Consiglio di Rumo	Longono al Segrino	Sala Comacina
Beregazzo con Figliaro	Corrido	Luisago	S. Bartolomeo Val Cavargna
Binago	Crema	Lurate Caccivio	S. Fedele Intelvi
Bizzarrone	Cucciago	Magreglio	S. Fermo della Battaglia
Blessagno	Cusino	Mariano Comense	S. Nazzaro Val Cavargna
Blevio	Dizzasco	Maslianico	S. Abbondio
Bregnano	Domaso	Menaggio	S. Maria Rezzonico
Brenna	Dongo	Merone	Schignano
Brienno	Dosso del Liro	Mezzegra	Senna Comasco
Brunate	Drezzo	Moltrasio	Solbiate Comasco
Bulgarograsso	Erba	Monguzzo	Sorico
Cabiate	Eupilio	Montano Lucino	Sormano
Cadorago	Faggeto Lario	Montemezzo	Stazzona
Caglio	Faloppio	Montorfano	Tavernerio
Cagno	Fenegrò	Mozzate	Torno
Campione d'Italia	Figino Serenza	Musso	Tremezzo
Cantù	Fino Mornasco	Nesso	Trezzone
Canzo	Garzeno	Novedrate	Turate
Capiago Intimiano	Gera Lario	Olgiate Comasco	Uggiate Trevano
Carate Urio	Germasino	Oltiona S. Mamete	Valbrona

Carbonate	Gironico	Orsenigo	Valmorea
Carimate	Grandate	Ossuccio	Val Rezzo
Carlazzo	Grandola ed Uniti	Parè	Valsolda
Carugo	Gravedona	Peglio	Veselo
Casasco d'Intelvi	Griante	Pellio Intelvi	Veniano
Casino d'Erba	Guanzate	Pianello Lario	Vercana
Casnate con Bernate	Inverigo	Pigra	Vertemate con Minoprio
Cassina Rizzardi	Laglio	Plesio	Villa Guardia
Castelmarte	Laino	Pognana Lario	Zelbio

Provincia di Lecco

Abbadia Lariana	Costa Masnaga	Nibionno	Tremenico
Bellano	Dervio	Oliveto Lario	Valmadrera
Bosisio Parini	Dorio	Pagnona	Varenna
Casargo	Esino Lario	Perledo	Vendrogno
Cesana Brianza	Introzzo	Rogeno	Vestreno
Civate	Lierna	Sueglio	
Colico	Mandello del Lario	Suello	

Provincia di Varese

Agra	Casale Litta	Fagnano Olona	Mesenzana
Albizzate	Casalzuigno	Ferrera di Varese	Montegrino Valtravaglia
Arcisate	Casciago	Gallarate	Monvalle
Arsago Serpio	Cassano Magnago	Galliate Lombardo	Morazzone
Azzate	Cassano Valcuvia	Gavirate	Mornago
Azzio	Castello Cabiaglio	Gazzada Schianno	Oggiona S. Stefano
Barasso	Castelserpio	Gemonio	Orino
Bardello	Castelvecchiana	Germignaga	Osmate Lentate
Bedero Valcuvia	Castiglione Olona	Gorla Maggiore	Pino Lago Maggiore
Besano	Castronno	Gorla Minore	Porto Ceresio
Besnate	Cavaria con Premezzo	Gornate Olona	Porto Valtravaglia
Besozzo	Cazzago Brabbia	Grantola	Rancio Valcuvia
Biandronno	Cislago	Inarzo	Saltrio
Bisuschio	Cittiglio	Induno Olona	Sangiano
Bodio Lomnago	Clivio	Jerago con Orago	Solbiate Arno
Bregano	Cocquio Trevisago	Lavena Ponte Tresa	Solbiate Olona
Brenta	Comabbio	Laveno Mombello	Sumirago
Brezzo di Bedero	Comerio	Leggiano	Ternate
Brinzio	Cremenaga	Lonate Ceppino	Tradate
Brissago Valtravaglia	Crosio della Valle	Lozza	Travedona Monate
Brunello	Cuasso al Monte	Luino	Tronzano Lago Maggiore
Brusimpiano	Cugliate Fabiasco	Luvinate	Valganna
Buggiate	Cunardo	Maccagno	Varano Borghi
Cadegliano Viconago	Cuniglia con Monteviasco	Malgesso	Varese
Cairate	Cuveglia	Malnate	Vedano Olona
Cantello	Cuvio	Marchirolo	Veddasca
Caravate	Daverio	Marzio	Venegono Sup.
Carnago	Dumenza	Masciago Primo	Venegono Inf.
Caronno Varesino	Duno	Mercallo	Viggiù

Provincia di Verbano Cusio Ossola

Antrona Schieranco	Cossogno	Masera	S. Maria Maggiore
Arizzano	Craveggia	Mergozzo	Seppiana
Aurano	Crevoladossola	Miazzina	Toceno
Baceno	Crudo	Montecretese	Trarego Viggiona
Bannio Anzino	Cursolo Orasso	Montescheno	Trasquera
Bée	Domodossola	Oggebbio	Trontano
Beura Cardezza	Drugno	Pallanza	Valstrona
Bognanco	Falmenta	Pallanzeno	Vanzone S. Carlo
Calasca	Formazza	Piedimulera	Varzo
Cambiasca	Ghiffa	Pieve Vergonte	Verbania
Cannero Riviera	Gurro	Premeno	Viganella
Cannobio	Intra	Premia	Vignone
Caprezzo	Intragna	Premosello Chiovenda	Villadossola
Caviglio Spoccia	Macugnaga	Re	Villette
Ceppo Morelli	Malesco	S. Bernardino Verbanò	Vogogna

Per aderire alla rete transfrontaliera tra imprese:

Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola		www.vb.camcom.it
BAVENO - Strada del Sempione, 4	tel. 0323.912837	fax 0323.922054
	e-mail: piloti@vb.camcom.it	

Per avere informazioni più dettagliate o assistenza e tutela, i lavoratori frontalieri possono rivolgersi agli sportelli sindacali o di Patronato Sindacale presenti sul territorio in Italia o in Canton Ticino.

CGIL (sede centrale)		www.cgil.varese.it
VARESE - Via N. Bixio, 37	tel. 0332.276111	fax 0332.262002
Dirigente responsabile: Paolo Lenna	e-mail: paolo.lenna@cgil.lombardia.it	

CISL (sede centrale)		www.cisl.varese.it
VARESE - Via B. Luini, 5	tel. 0332.283654	fax 0332.240579
Dirigente responsabile: Osvaldo Caro	e-mail: frontalieri.varese@cisl.it	

UIL (sede centrale)		www.uil.varese.it
VARESE - Via Cairoli, 5G	tel. 0332.284704	fax 0332.285476
Dirigente responsabile: Ennio Di Bacco	e-mail: frontalieri@uil.varese.it	

Elenco sportelli frontalieri in Italia

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE		www.va.camcom.it
LUINO Piazza Serbelloni, 1	tel. 0332.295495	

COMUNE DI MALNATE		www.comune.malnate.va.it
MALNATE Via Matteotti ang. via De Mohr - 21046	tel. 0332.275111	

CGIL		
ARCISATE Via Trieste, 10	tel. 0332.851722	fax 0332.850474
LAVENA PONTE TRESA Presso la COOP - Via Colombo, 21	tel. 0332.523140	fax 0332.523140
LUINO - CAMERA DEL LAVORO Via Cairoli, 28	tel. 0332.536606	fax 0332.500280

CISL		
ARCISATE Via Foscarini, 15	tel. 0332.473327	fax 0332.475387
LAVENA PONTE TRESA Via Marconi, 59	tel. 0332.551281	
LUINO Piazza Marconi, 35	tel. 0332.531767	fax 0332.537831

UIL		
ARCISATE Via Matteotti c/o Comunità Montana	tel. 0332.284704	fax 0332.285476
LAVENA PONTE TRESA Via Libertà, 28	tel. 0332.524102	fax 0332.970559

Elenco sportelli sindacali in Canton Ticino

ORGANIZZAZIONE CRISTIANO-SOCIALE TICINESE		www.ocst.com
BELLINZONA Piazza G. Buffi, 4	tel. 0041.91.8214151	
BIASCA Contrada Cav. Pellanda, 2	tel. 0041.91.8730120	
CHIASSO Via Bossi, 12/d	tel. 0041.91.6825501	
LAMONE - Ostarietta Via Cantonale, 6814	tel. 0041.91.9660063	
LOCARNO Via Lavizzari, 2	tel. 0041.91.7513052	
LUGANO Via Balestra, 19 Ufficio Frontalieri	tel. 0041.91.9211551 e-mail: frontalieri@ocst.com	
MENDRISIO Via Lanz, 25	tel. 0041.91.6405111	
UNIA (Industria Artigianato e Commercio)		e-mail: info@unia.ch www.unia.ch
LOCARNO Via Della Posta, 8	tel. 0041.91.7353580	
MANNO Via Vedeggio, 1	tel. 0041.91.6111711	
MENDRISIO Via Al Gas, 8	tel. 0041.91.6406430	
VPOD (Dipendenti servizi pubblici e socio-sanitari)		www.vpod-ticino.ch
BELLINZONA Piazza Collegiata salita San Michele	tel. 0041.91.8261278 e-mail: vpod.bellinzona@ticino.com	fax 0041.91.8252614
LUGANO Via San Gottardo, 30	tel. 0041.91.9116930 e-mail: vpod.lugano@ticino.com	fax 0041.91.9116931

Per avere informazioni sulle offerte di lavoro in Svizzera si possono consultare le sezioni dedicate alla ricerca di lavoro disponibili sui seguenti siti sindacali:

ORGANIZZAZIONE CRISTIANO-SOCIALE TICINESE	www.ocst.com
UNIA (Industria Artigianato e Commercio)	www.unia.ch
VPOD (Dipendenti servizi pubblici e socio-sanitari)	www.vpod-ticino.ch



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O. ITALIA SVIZZERA 2007 - 2013
LE OPPORTUNITA' NON HANNO CONFINI



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

Sportello frontalieri
www.va.camcom.it
frontalieri@va.camcom.it



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O. ITALIA SVIZZERA 2007 - 2013
LE OPPORTUNITA' NON HANNO CONFINI



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

Sportello frontalieri
www.va.camcom.it
frontalieri@va.camcom.it